UNIVERSITÀ DEL SALENTO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

Diritto comparato della privacy e delle transizioni digitali

La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati

Lezione 25 – Esclusiva sui dati clinici

Università del Salento – Scienze Giuridiche - Giurisprudenza

a.a. 2026-2027

Roberto Caso – Angelica Albano

L’ordine (e i limiti) del ragionamento

1. Dati, monopoli e (pseudo)proprietà intellettuale

2. Caso e problema

3. Open Science [la rivoluzione incompiuta] e il mondo (migliore?) dopo la pandemia

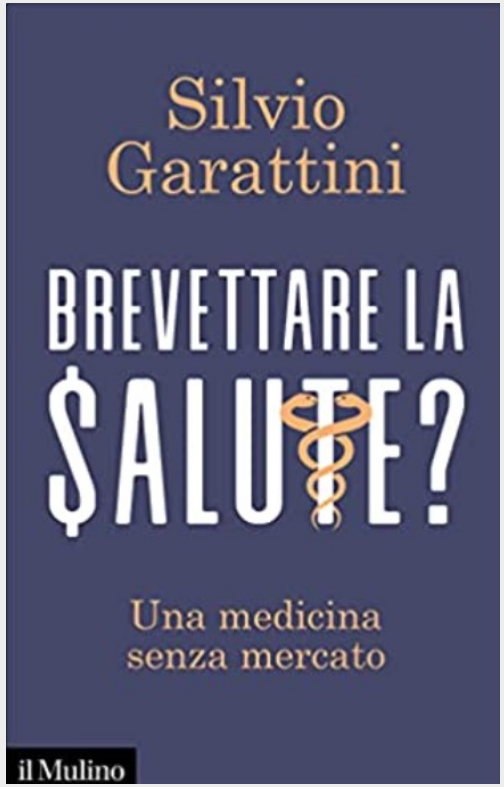
1. L’esclusiva sui dati: in cosa consiste

- Per ottenere l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) la casa farmaceutica presenta un fascicolo all’autorità pubblica di regolazione con i dati riservati sulla sperimentazione clinica che attestano
- la sicurezza
- la qualità e
- l’efficacia del farmaco

1. Come funziona la sperimentazione clinica dei farmaci

- Individuazione di target e molecole attive
- Ricerca preclinica
- Sperimentazione

1. Studi di fase 1 (circa 100 sani)
2. Studi di fase 2 (100-500)
3. Studi di fase 3 (500-3000)
4. Studi di fase 4 o post-marketing (dopo l'approvazione/commercializzazione)



1. Come funziona la sperimentazione clinica dei farmaci

Le case farmaceutiche e le imprese che agiscono per loro conto sottopongono l'approvazione del farmaco

- ai comitati etici
- alle agenzie pubbliche di regolazione (ad es. EMA, AIFA) per l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC)

1. Gli interessi che spingono per la trasparenza dei dati della sperimentazione

- 1. Tutela della **salute**
  - art. 32 Cost.
  - art. 35 Carta di Nizza, artt. 3, 9 e 168 TFUE

- 2. Corretto esercizio del **potere amministrativo**
  - art. 97 Cost.
  - art. 41 Carta di Nizza e art. 298 TFUE

- 3. Tutela della **libera ricerca** scientifica
  - artt. 9 e 33 Cost.
  - art. 13 Carta di Nizza e artt. 179-190 TFUE

Angelica Albano

1. Le ragioni dell'esclusiva

La sperimentazione non costituisce innovazione tecnologica, ma ha un **costo elevato** che deve essere sostenuto o dal settore **pubblico** o da quello **privato** o da entrambi.

In questo momento storico il settore pubblico, sulla scia delle **politiche neoliberali**, ha scelto di lasciare a quello privato l'organizzazione dei test clinici.

In un mercato altamente **concentrato ed oligopolistico** come quello farmaceutico, questa scelta politica si traduce nell'abbandonare gran parte della sperimentazione clinica nelle mani delle Big Pharma.

Angelica Albano

1. Le possibili soluzioni teoriche

a) **Nessun diritto di esclusiva dei dati**, a fronte della gestione della sperimentazione in capo allo Stato, nessun brevetto e nessun segreto commerciale;

b) **Nessun diritto di esclusiva dei dati**, a fronte della gestione della sperimentazione in capo allo Stato, **ma segreti commerciali** su alcune informazioni **e diritto di brevetto per l'innovazione** sul piano farmaceutico = soluzione prescelta fino all'introduzione dell'esclusiva dei dati clinici negli anni Ottanta del secolo scorso;

c) **Solo diritto di esclusiva** in capo alle imprese che gestiscono la sperimentazione e nessun segreto e brevetto;

d) **Diritto di brevetto** per l'innovazione farmaceutica, **segreto** e **diritto di esclusiva** sui dati di sperimentazione alle imprese che si fanno carico della sperimentazione.

R. Caso, *Monopoli farmaceutici e pseudo-proprietà intellettuale: l'esclusiva dei dati clinici nel diritto dell'unione europea,* in G. Bincoletto, R. Caso, P. Guarda (cur.), *I dati della sperimentazione clinica tra chiusura e apertura della conoscenza scientifica. Filosofia, politica, etica, diritto e prassi,* Milano, Ledizioni, 2026, p. 305.

Angelica Albano



1. La pseudo-proprietà intellettuale: protezione dei dati clinici

- Segreti commerciali e protezione dei dati clinici
- TRIPS, art. 39(3) – concorrenza sleale

TRIPS plus (data exclusivity):

- Dir. CE 83/2001, art. 10
- Reg. CE 706/2004, art. 14(11)
- D.lgs. 24 aprile 2006 , n. 219, art. 10

1. TRIPS

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

(Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale)

- Fissa gli **standard minimi** per proteggere la **proprietà intellettuale** negli Stati aderenti

Angelica Albano

1. TRIPS, art. 39(3)

- «3. Members, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical products which utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, **shall protect such data against unfair commercial use**. In addition, Members shall **protect such data against disclosure**, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use».

1. TRIPS

L'art. 39 (3) TRIPS **non riconosce** i diritti di esclusiva delle imprese farmaceutiche, **ma solo** la tutela delle stesse imprese da eventuali usi commerciali sleali

EPPURE

USA e UE ne hanno tratto l'obbligo di rispettare l'esclusiva, finendo per imporlo con trattati bilaterali e regionali

Angelica Albano

1. L’esclusiva sui dati clinici

- Data exclusivity
- Market exclusivity
- Data protection

1. World Health Organization (WHO) (2017)

- «Originator companie argue that, as they invested substantially in these trials, they deserve a period of “data exclusivity”; a certain length of time during which the regulatory authority **cannot rely** on the originator’s data in order to register a generic version of the same product».



1. La pseudo-proprietà intellettuale: protezione dei dati clinici

EUROPEAN MEDICINES AGENCY
SCIENCE MEDICINES HEALTH

Search

Medicines | Human regulatory | Veterinary regulatory | Committees | News & events | Partners & networks | About us

Data exclusivity

The period of eight years from the initial authorisation of a medicine during which the marketing-authorisation holder benefits from the exclusive rights to the results of preclinical tests and clinical trials on the medicine. After this period, the marketing authorisation holder is obliged to release this information to companies wishing to develop generic versions of the medicine.

More information can be found under 'Data exclusivity / Generics / Biosimilars: Regulatory and procedural guidance'.

1. Dir. CE 83/2001, art. 10

Articolo 10

1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, lettera i), e salva la normativa relativa alla tutela della proprietà industriale e commerciale:

a) il richiedente non è tenuto a fornire i risultati delle prove tossicologiche e farmacologiche, o i risultati delle prove cliniche, se può dimostrare:

iii) che il medicinale è essenzialmente analogo ad un medicinale autorizzato secondo le disposizioni comunitarie in vigore da almeno sei anni nella Comunità e in commercio nello Stato membro cui si riferisce la domanda; questo periodo è di dieci anni quando si tratta di un medicinale di alta tecnologia autorizzato in virtù della procedura istituita dall'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 87/22/CEE del Consiglio ([1]); inoltre, uno Stato membro può altresì estendere questo periodo a dieci anni con decisione unica concernente tutti i medicinali immessi in commercio nel suo territorio se ritiene che le esigenze della salute pubblica lo richiedano. Gli Stati membri possono non applicare il periodo di sei anni oltre la data di scadenza di un brevetto che protegge il medicinale originale.

1. Reg. CE 706/2004, art. 14(11)

11. Fatto salvo il diritto relativo alla protezione della proprietà industriale e commerciale, i medicinali per uso umano autorizzati ai sensi del presente regolamento beneficiano di **una protezione dei dati per la durata di otto anni e di una protezione della commercializzazione per la durata di dieci anni**, che è prolungata, nell'ultimo caso, **fino ad un massimo 11 anni** se, durante i primi otto anni di tale periodo decennale, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ottiene un'autorizzazione per una o più nuove indicazioni terapeutiche le quali, nel corso della valutazione scientifica precedente alla loro autorizzazione, sono considerate apportare un beneficio clinico significativo rispetto alle terapie esistenti.

1. D.lgs. 24 aprile 2006 , n. 219, art. 10(1)

- 1. In deroga all'articolo 8, comma 3, lettera l), e fatta salva la disciplina della tutela della proprietà industriale e commerciale, il richiedente non è tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche e delle sperimentazioni cliniche se può dimostrare che il medicinale è un medicinale generico di un medicinale di riferimento che è autorizzato o è stato autorizzato a norma dell'articolo 6 da almeno otto anni in Italia o nella Comunità europea.

1. D.lgs. 24 aprile 2006 , n. 219, art. 10(2)

- 2. Un medicinale generico autorizzato ai sensi del presente articolo non può essere immesso in commercio, finchè non sono trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento. Un chiaro riferimento a tale divieto è contenuto nel provvedimento di AIC.

1. D.lgs. 24 aprile 2006 , n. 219, art. 10(4)

- 4. Il periodo di dieci anni di cui al comma 2 è esteso ad un massimo di undici anni se durante i primi otto anni di tale decennio il titolare dell'AIC ottiene un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

1. La pseudo-proprietà intellettuale: protezione dei dati clinici

La natura dell'esclusiva è **controversa**, poiché è riconosciuta

non dalle leggi sulla proprietà intellettuale

ma dalla disciplina pubblicistica che regola l'immissione nel commercio dei farmaci.

Ma soprattutto, rispetto alla proprietà intellettuale…

Angelica Albano



1. La pseudo-proprietà intellettuale: protezione dei dati clinici

- Ha lo scopo di ritardare l'entrata in commercio del farmaco generico
- Non è un incentivo all'innovazione

1. La pseudo-proprietà intellettuale: protezione dei dati clinici

L'**effetto**:

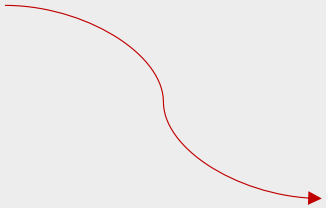
Il controllo esclusivo di informazioni e dati, in evidente funzione anticoncorrenziale, **favorisce** il consolidamento del capitalismo dei monopoli intellettuali (evidente nel settore farmaceutico, caratterizzato da un'elevata concentrazione di potere di mercato).

Cfr. R. Caso, *Monopoli farmaceutici e pseudo-proprietà intellettuale: l'esclusiva dei dati clinici nel diritto dell'unione europea,* in G. Bincoletto, R. Caso, P. Guarda (cur.), *I dati della sperimentazione clinica tra chiusura e apertura della conoscenza scientifica. Filosofia, politica, etica, diritto e prassi,* Milano, Ledizioni, 2026, p. 294.

Angelica Albano

1. La pseudo-proprietà intellettuale: protezione dei dati clinici

Ma le esigenze di trasparenza dei dati della sperimentazione clinica sono sempre più **forti**.



Angelica Albano

1. La pseudo-proprietà intellettuale: protezione dei dati clinici

Regolamento UE n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, sulla **sperimentazione clinica di medicinali per uso umano** e che abroga la direttiva 2001/20/CE

- Considerando 1: **"***Gli interessi dei soggetti dovrebbero* ***sempre*** *essere* ***prioritari*** *rispetto a tutti gli altri interessi***"**.

Angelica Albano



1. La pseudo-proprietà intellettuale: protezione dei dati clinici

- Reg. UE 536/2014, art. 81(4):

La banca dati UE è accessibile al pubblico a meno che una parte o tutti i dati e le informazioni in essa contenute ne giustifichino la riservatezza, sulla base di una delle seguenti motivazioni:
[...]
b) **protezione di informazioni commerciali di carattere riservato**, in particolare tenendo conto dello status dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale, a meno che non vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione;

1. Quali interessi in gioco

- Diritto alla salute
- Diritto alla libera ricerca scientifica
- Interesse al corretto svolgimento delle pubbliche funzioni > responsabilità di imprese e amministrazioni

- Tutela degli investimenti economici

- iniziativa economica privata

Limite = utilità sociale e salute (art. 41 Cost.)

- proprietà privata

Limite = funzione sociale, per cui diventa accessibile a tutti (art. 42 Cost.)

Angelica Albano

1. La pseudo-proprietà intellettuale: protezione dei dati clinici

COME BILANCIARE TRASPARENZA E ESCLUSIVA?

1. I dati clinici devono necessariamente essere acquisiti dalle **agenzie pubbliche** per condurre la **procedura pubblica** volta all'immissione in commercio del farmaco;
2. Tali agenzie sono soggette alla disciplina della **trasparenza**.

Il **bilanciamento** tra gli interessi è compiuto **alla luce delle norme sull'accesso agli atti** del procedimento amministrativo

Angelica Albano

1. Diritto di accesso agli atti

Norme di riferimento

- Dir. UE:

Regolamento UE n. 1049 del 2001 (cd. Regolamento Trasparenza)

- Dir. interno:

Art. 22 ss. **L. n. 241 del 1990**
→ accesso documentale

Art. 5, comma 2, **D. Lgs. n. 33 del 2013**
→ accesso civico generalizzato

Angelica Albano

1. DIRITTO UE: Art. 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001

«Eccezioni»

2. Le istituzioni **rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di** quanto segue:

- gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale,

[…]

a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.



1. La pseudo-proprietà intellettuale: protezione dei dati clinici

Reg. 1049/2001, art. 4(2) [accesso pubblico ai documenti europei →EMA]

- Pari Pharma GmbH 2018
- Amicus Therapeutics UK Ltd 2018
- MSD Animal Health Innovation GmbH 2020

2. MSD Animal Health Innovation GmbH 2020

- Con la loro impugnazione, la MSD Animal Health Innovation GmbH e l'Intervet international BV chiedevano l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 5 febbraio 2018, **con la quale quest'ultimo aveva respinto il loro ricorso diretto all'annullamento della decisione EMA**/785809/2015 dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), del 25 novembre 2015, **che aveva concesso a un terzo**, in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione […], **l'accesso a taluni documenti** contenenti informazioni presentate **nell'ambito di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio** del medicinale veterinario Bravecto.

2. Corte di giustizia UE MSD Animal Health Innovation GmbH

- Secondo le imprese ricorrenti, la decisione dell'EMA era illegittima perché le informazioni divulgate, durante il periodo di esclusiva dei dati, dovevano beneficiare di una **presunzione generale di riservatezza.**

- Secondo l'EMA, le informazioni non avevano carattere riservato.



PROBLEMA: L'EMA può rifiutare l'accesso ai documenti sulla base di una presunzione generale di confidenzialità?

Angelica Albano

2. Corte di giustizia UE MSD Animal Health Innovation GmbH

MOTIVAZIONE DELLA SOLUZIONE FORNITA DALLA CGUE:

a) Dal momento che le **eccezioni di cui all'art. 4 par. 2 del Regolamento Trasparenza** derogano al principio del più ampio accesso possibile del pubblico ai documenti, **esse devono essere interpretate ed applicate in senso restrittivo.**

2. Corte di giustizia UE MSD Animal Health Innovation GmbH

b) Un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione **non è tenuto a fondare la propria decisione su una presunzione generale di confidenzialità**, ma può sempre procedere a un **esame concreto dei documenti** menzionati nella domanda di accesso e **fornire una motivazione al riguardo.**

2. Corte di giustizia UE MSD Animal Health Innovation GmbH

c) Qualora un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione investito di una domanda di accesso a un documento decida di respingere tale domanda sulla base di una delle eccezioni previste dall'articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 al principio fondamentale di trasparenza […], **spetta ad esso, in linea di principio, spiegare in che modo l'accesso a tale documento potrebbe pregiudicare concretamente ed effettivamente l'interesse tutelato dall'eccezione in questione. Inoltre, il rischio di un siffatto pregiudizio deve essere ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico**.

2. Corte di giustizia UE MSD Animal Health Innovation GmbH

d) L'EMA, lungi dall'esercitare un potere discrezionale riguardo alla domanda di accesso alle relazioni controverse, **ha effettuato un esame concreto e individuale** di tali relazioni, al fine di determinare quali dati in esse contenuti rientrassero nell'eccezione prevista all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, e ha quindi negato l'accesso a tali dati.

2. Corte di giustizia UE

In sintesi,

il rigetto dell'accesso è legittimo solo se sorretto da **un'adeguata motivazione** in ordine alla sussistenza di un **vantaggio economico** consistente nella **facilitazione della riproduzione del farmaco, che deve essere specificamente dedotto dall'impresa che si oppone all'accesso.**

Angelica Albano

- 2. Tribunale dell'UE, Sent. 19 settembre 2025 (T-623/22), *SD c. Agenzia Europea per i Medicinali e BioNTech*

UNA POTENZIALE INVERSIONE

È **legittima** la decisione dell'EMA di accogliere parzialmente un'istanza di accesso ai documenti tecnici presentati per il vaccino Covid-19 Comirnaty (sviluppato da BioNTech e prodotto da Pfizer), **oscurando specifiche e dettagliate informazioni, considerate riservate e protette ai sensi dell'art. 4, par. 2, Regolamento UE n. 1049/2001**.

Angelica Albano

2. Tribunale dell'Ue, Sent. 19 settembre 2025 (T-623/22), *SD c. Agenzia Europea per i Medicinali e BioNTech*

1. La decisione dell'EMA è stata considerata conforme al Regolamento Trasparenza, nonostante le informazioni richieste e oggetto di oscuramento **non fossero tali da consentire ad altri di replicare il vaccino** o un prodotto analogo.

Tali informazioni avrebbe infatti potuto risalire semmai ai metodi di test ottimali per la categoria di medicinali (non standard, a base di mRNA) di cui faceva parte il vaccino.

= è stato privilegiato **l'interesse economico privato** della controinteressata BioNTech, di cui è stato tutelato non un *know-how* specifico ma un *know-how* **generico**

Angelica Albano

2. Tribunale dell'Ue, Sent. 19 settembre 2025 (T-623/22), *SD c. Agenzia Europea per i Medicinali e BioNTech*

2. È stato **rigettato** l'argomento secondo cui il contesto di **epidemia globale** avrebbe integrato gli estremi dell'"**interesse pubblico prevalente alla divulgazione**" (cui sarebbe destinato a soccombere *ex lege* qualsiasi interesse privato).

Secondo i giudici, proprio il contesto di pandemia - durante il quale è accresciuta la concorrenza tra i produttori dei vaccini - giustifica l'espansione del *know-how* suscettibile di tutela.

Angelica Albano

2. Tribunale dell'Ue, Sent. 19 settembre 2025 (T-623/22), *SD c. Agenzia Europea per i Medicinali e BioNTech*

La pronuncia è una **decisione isolata** o **interrompe** un orientamento giurisprudenziale spostatosi gradualmente a favore della trasparenza?

Anche quando appaiono consolidati, i criteri ermeneutici chiamati a risolvere il contrasto tra diritti confliggenti possono subire **mutamenti** potenzialmente idonei a produrre **effetti dirompenti** sul diritto e sulla società.

M. Borghi, *Il diritto alla trasparenza: segretezza commerciale e accesso ai dati degli studi clinici nell'Unione europea*, in G. Bincoletto, R. Caso, P. Guarda (cur.), *I dati della sperimentazione clinica tra chiusura e apertura della conoscenza scientifica. Filosofia, politica, etica, diritto e prassi,* Milano, Ledizioni, 2026, p. 275

Angelica Albano

2. DIRITTO INTERNO
Cons. di Stato, sez. Terza, sent. 2025, n. 7973

ISTITUTO: **accesso civico generalizzato** di cui **all'art. 5** («*Accesso civico a dati e documenti*») D. Lgs. n. 33 del 2013

- Comma 2. *Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.*

Angelica Albano

2. Cons. di Stato, sez. Terza, sent. 2025, n. 7973

- **Art. 5-*bis*** («*Esclusioni e limiti all'accesso civico*»)

Comma 1. *L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:* […]

Comma 2. *L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:*

[…] c) gli ***interessi economici e commerciali*** *di una persona fisica o giuridica,* ***ivi compresi la proprietà intellettuale****, il diritto d'autore e i* ***segreti commerciali****.*

Angelica Albano

2. Cons. di Stato, sez. Terza, sent. 2025, n. 7973

FATTO:

Una **cittadina** presentava istanza di accesso civico generalizzato ad un laboratorio autorizzato dal Ministero della Salute a compiere test in vitro per l'individuazione del Covid virus, al fine di conoscere il numero dei test risultati positivi e inviati dal laboratorio alle A.S.L.

L'istanza era stata motivata facendo leva sull'obbligo di trasparenza previsto dal quadro normativo emergenziale e dalla disciplina generale in materia di accesso civico, nonché sul ruolo di pubblico interesse dell'ente intimato (*i.e.* rilevazione e contrasto al virus).

A seguito del mancato riscontro dell'istanza da parte dell'istituto, la cittadina si era rivolta al T.A.R. per il Lazio, che aveva rigettato il ricorso.

Angelica Albano

2. Cons. di Stato, sez. Terza, sent. 2025, n. 7973

MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI RIGETTO:

i dati richiesti rientrano tra quelli astrattamente conoscibili con accesso civico generalizzato, poiché afferiscono ad attività svolte dal laboratorio per perseguire un pubblico interesse.

TUTTAVIA

la loro ostensione richiede un'articolata attività di elaborazione, sintesi, anonimizzazione e sistematizzazione.



l'istanza di accesso è stata ritenuta "**massiva**", ossia comportante un irragionevole carico di lavoro per il laboratorio.

Data la scarsa rilevanza pubblicistica dell'interesse rappresentato dalla cittadina richiedente, **l'onerosa operazione** cui sarebbe costretto il laboratorio **non trova giustificazione**.

Angelica Albano

2. Cons. di Stato, sez. Terza, sent. 2025, n. 7973

Nel caso in esame **non** entravano **neppure** in gioco contrapposti **interessi economici privati !**

In definitiva, **nemmeno** l'accesso civico generalizzato, **sebbene astrattamente idoneo** a consentire ai comuni cittadini di conoscere i dati della sperimentazione clinica, è in grado di garantire la loro conoscenza.

Angelica Albano

3. Open science

La principale **critica** all'esclusiva: è uno strumento giuridico che **rafforza posizioni monopolistiche,** a scapito dei benefici che deriverebbero al pubblico da un sistema di accesso aperto ai dati.

Angelica Albano

3. Open science

DOMANDA:

È possibile attuare, nell'odierno sistema capitalistico, un modello che ha a monte la **scienza aperta dell'università** (=scienza pubblica e democratica)?

Angelica Albano

3. Open science

POSSIBILI SOLUZIONI:

- servirebbe procedere verso la **demolizione dei monopoli intellettuali,** a cominciare da una profonda e organica riforma della proprietà intellettuale (cfr. R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto privato comparato. Seconda Edizione, Milano, Ledizioni, 2025, p. 385).

Poiché **buona parte della ricerca di base** viene effettuata in istituzioni pubbliche (università e centri di ricerca) e quindi **finanziata dal contribuente**, si potrebbe **rimettere in mano pubblica** il governo delle direzioni di ricerca per la cura della salute e **organizzare un controllo, pubblico e neutrale**, sulla gestione dell'informazione (cfr. G. Dosi, Contro il capitalismo straccione, serve uno Stato attivo. Politiche industriali per un programma progressista, in "Il Fatto Quotidiano", 29 Luglio 2026, https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/07/29/politica-industriale-stato-dosi-analisi-notizie/8462496/).

Angelica Albano

3. Open science

- i singoli ricercatori e le singole istituzioni residua possono **optare per la condivisione** invece che per la privatizzazione.

ESEMPIO:

l'Istituto di Ricerche Farmacologiche **Mario Negri IRCCS** ha scelto di non brevettare le proprie ricerche. Come indicato sul sito web:

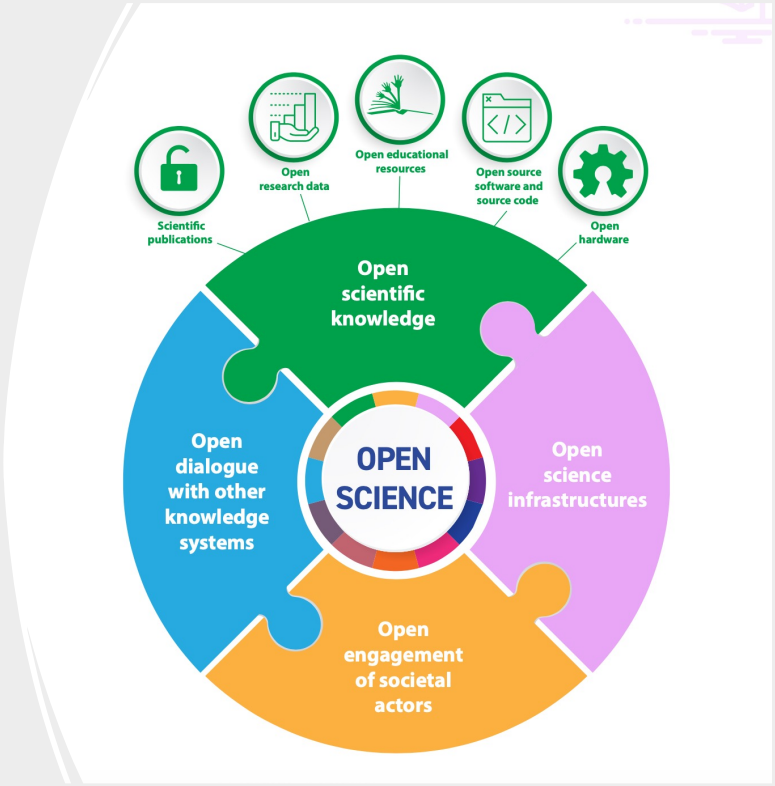
«Perché non brevettiamo le nostre ricerche?».

«per essere liberi».

(cfr. R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto privato comparato. Seconda Edizione, Milano, Ledizioni, 2025, p. 385).

Angelica Albano

3. La rivoluzione incompiuta



3.Un mondo migliore dopo la pandemia?



3. AISA: Per un vaccino anti Covid-19 aperto a tutti (febbraio 2021)

- «**università ed enti di ricerca potrebbero finalmente essere incoraggiati a collaborare** per **mettere a disposizione di tutti - di tutti gli italiani e di tutti gli esseri umani - le conoscenze e le tecnologie necessarie a produrre un nuovo vaccino**, in una concorrenza leale, sui principi ancor prima che sui prodotti, con le multinazionali del farmaco»



AISA

Associazione italiana per la promozione della scienza aperta

Associazione Organi Statuto Attività Notizie Politiche Seguici Scrivici Sostienici Mappa del sito Privacy

Per un vaccino anti Covid-19 aperto a tutti

Pubblicato il 14 Febbraio 2021, aggiornato il 13 Marzo 2021 da AISA –

1. Cooperazione invece di competizione

Notizie di stampa riferiscono di centri di ricerca italiani che stanno studiando l'elaborazione di un nuovo vaccino anti-COVID-19. Alcuni di questi centri appartengono a università o enti di ricerca pubblici che fanno capo allo Stato e sono finanziati dal contribuente. In una situazione pandemica, continuare a costringerli a reinventare la ruota in nome del culto del brevetto e della competizione intestina non è soltanto inefficiente: è letale. Occorre trovare il modo di farli cooperare, nell'interesse dell'Italia e dell'umanità.

2. Un vaccino libero

Qualche giorno fa il ministero dell'università ha pubblicato il Programma nazionale per la Ricerca 2021-2027, che contiene anche alcune dichiarazioni a favore della scienza aperta (§ 3.5.1). In un paese in cui il dire è sempre stato più facile del fare, università ed enti di ricerca potrebbero finalmente essere incoraggiati a collaborare per mettere a disposizione di tutti – di tutti gli italiani e di tutti gli esseri umani – le conoscenze e le tecnologie necessarie a produrre un nuovo vaccino, in una concorrenza leale, sui principi ancor prima che sui prodotti, con le multinazionali del farmaco che, grazie ai brevetti, hanno potuto costruire un sistema fondato su un'artificiale – e mortale – scarsità.

Cerca …

Articoli recenti

Video dell'audizione AISA in Senato (5 ottobre 2021)
"La borsa e la vita. Scienza aperta e pandemia" – URL della conferenza del 14-15 ottobre
"Una procedura di normazione anomala ed opaca": audizione dell'AISA per le Commissioni II e VIII del Senato della Repubblica
Premio per tesi sulla scienza aperta 2021: assegnazioni
Nuova lista di discussione pubblica dell'AISA
Convocazione dell'assemblea annuale dei soci AISA
"La borsa e la vita. Scienza aperta e pandemia" (14-15 ottobre 2021, in teleconferenza)
"Una procedura di normazione anomala ed

Letture

- R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto privato comparato. Seconda Edizione, Milano, Ledizioni, 2025 - CAPITOLO 25



Roberto Caso

E-mail:
roberto.caso@unisalento.it

Web:
https://www.unisalento.it/scheda-utente/-/people/roberto.caso?inheritRedirect=true

https://www.robertocaso.it/

Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633